REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio n. **24056**, relativo ai conti giudiziali nn. 43462, 43467, 43468 e 43469 avente ad oggetto la riscossione dei diritti sulla mensa scolastica negli esercizi finanziari 2020-2023 resi dall'agente contabile del Comune di Limbadi Saladino Pantaleone;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 2025, uditi per la Procura il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo; nessuno è comparso per l'amministrazione e per l'agente contabile.

FATTO

1. Con relazione n. 164/2024 venivano portati a giudizio i seguenti conti giudiziali resi dall'agente contabile del Comune di Limbadi Saladino Pantaleone:

- n° 43462 avente ad oggetto la riscossione dei diritti sulla mensa scolastica nell'esercizio finanziario 2023;

- n° 43467 avente ad oggetto la riscossione dei diritti sulla mensa scolastica nell'esercizio finanziario 2022;
- n° 43468 avente ad oggetto la riscossione dei diritti sulla mensa scolastica nell'esercizio finanziario 2021;
- n° 43469 avente ad oggetto la riscossione dei diritti sulla mensa scolastica nell'esercizio finanziario 2020.

Il Magistrato istruttore rappresentava che i conti risultavano sottoscritti dall'agente contabile e parificati a firma di Agostino Giovanni Francesco responsabile dell'area economico – finanziaria dell'ente e che dall'esame delle rendicontazioni è emerso che l'agente contabile non ha reso il conto della gestione, ma esclusivamente un prospetto contenente i numeri delle ricevute dei blocchetti mensa consegnati ed i numeri totali delle ricevute PAGOPA relativamente ai conti giudiziali n. 43462, 43467, 43468 o delle ricevute di c/c postale relativamente al conto giudiziale n. 43469.

Pertanto, la relazione esaminava la questione relativa alla sufficienza dei dati contenuti nei documenti depositati, posto che in assenza dei requisiti minimi per qualificarlo come "conto giudiziale", non può ritenersi assolto l'obbligo di resa del conto, né ritenersi instaurato il giudizio di conto.

Secondo il Magistrato istruttore risulterebbe acclarato che le gestioni rendicontate dall'agente contabile Saladino non sono descrittive della gestione, dovendo questi dimostrare il carico e lo scarico tramite il deposito del conto di diritto e del conto di

cassa, intendendo per tale anche la riscossione effettuata con strumenti diversi dal contante.

Partendo dunque dal concetto di "maneggio di denaro" veniva rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, debbono essere incluse nel conto tutte le entrate comunque riscosse, poiché tale espressione deve essere intesa nel senso più ampio possibile, e comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione venga effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, Pago PA, e quant'altro).

Diversamente ragionando resterebbero non giustiziabili tutte le gestioni dematerializzate di denaro pubblico, con relativa elusione dell'art. 610 del regolamento n. 827/1924 il quale stabilisce l'obbligo di carattere generale, gravante su tutti gli agenti contabili, di rendere ogni anno alla Corte dei conti "il conto giudiziale della loro gestione".

Sulla scorta di tali elementi la relazione indicava come il conto giudiziale deve necessariamente essere ostensivo del completo esame di tutte le attività di riscossione: il carico iniziale costituito dalle somme rimaste da riscuotere al termine dell'esercizio precedente, il carico assegnato nel corso dell'esercizio di riferimento e le somme da riscuotere alla fine dell'esercizio medesimo, qualunque sia stata la modalità di pagamento operata.

Dunque, i conti non presenterebbero i requisiti di "sufficienza"

necessari per il loro esame e la relazione concludeva ritenendo i conti giudiziali improcedibili e l'eventuale trasmissione degli atti alla Procura regionale al fine dell'attivazione del giudizio per la resa del conto (nel caso di mancato deposito spontaneo).

2. La relazione veniva notificata all'agente contabile in data 8.10.2024.

3. All'udienza del 14 maggio 2025 il Pubblico Ministero concludeva per l'improcedibilità.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Deve essere scrutinata in via preliminare la questione, assorbente, della procedibilità del conto giudiziale in esame.

Condividendo l'impostazione dell'Istruttore, ritiene il Collegio che l'esistenza di quote di attività di riscossione non riportate nei conti giudiziali depositati dall'agente contabile costituisce motivo di improcedibilità dei conti stessi, in quanto non esaustivamente rappresentativi della gestione effettuata.

Infatti, occorre osservare che l'intero procedimento di parifica del conto giudiziale e il successivo esame da parte della Corte dei conti, in tanto ha ragion d'essere in quanto il conto depositato (debitamente firmato e parificato) offra una piena, chiara e completa rappresentazione della gestione relativa all'esercizio, nel rispetto del principio dell'unicità del conto.

Una prospettazione frammentata – ad esempio perché rappresentativa solo di una quota di riscossioni – non sarebbe idonea

a offrire quella visione completa della gestione imprescindibile per una lettura corretta del conto e per poter procedere al relativo esame, in termini compiuti, sì da arrivare alla declaratoria di regolarità e discarico dell'agente.

In questo senso lo stesso art. 140, comma 2, c.g.c. indica tra i requisiti di legittimità che il conto deve essere "*idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente*".

Orbene, alla stregua di quanto sin qui esposto, atteso che i conti depositati sono risultati incompleti rispetto all'attività di riscossione dei diritti di mensa scolastica del Comune di Limbadi, nei termini indicati nella relazione e considerata, pertanto, la frammentarietà dei dati tale da non consentire un esame completo ed esaustivo della gestione – considerato che risulta esclusivamente un prospetto contenente i numeri delle ricevute dei blocchetti mensa consegnati ed i numeri totali delle ricevute PAGOPA relativamente ai conti giudiziali n. 43462, 43467, 43468 o delle ricevute di c/c postale relativamente al conto giudiziale n. 43469 – i conti all'esame non possono che essere dichiarati improcedibili.

5. La declaratoria di improcedibilità impone all'agente contabile l'onere di ripresentazione dei conti nella loro interezza (ossia dando chiara rappresentazione in continuità di tutte le operazioni per l'intero esercizio finanziario), senza di che lo stesso agente potrà essere sottoposto giudizio per resa di conto ad

istanza della Procura erariale *ex* artt. 141 e ss. c.g.c. ovvero alla compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente medesimo.

6. Nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **24056** del Registro di Segreteria:

- dichiara improcedibili i conti;
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 09/06/2026

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente